



**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

DELIBERA IN DATA 05/12/2014, n° 204

OGGETTO: Parere in ordine al D.L. n.379 del 13.11.2014: Modifiche alle Leggi Regionali 5 aprile 2012, n.12 (Testo Unico sulla disciplina dell'attività estrattiva); 21 giugno 1999, n.18; 4 agosto 2006, n.20 e 2 dicembre 1982, n.45."

L'anno duemilaquattordici, addì cinque del mese di dicembre, alle ore 10.00, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente : Giorgio Guerello

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n. 23 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n.1;
- Considerato che in data 14.11.2014 è pervenuto al C.A.L. il D.L. n.379 del 13.11.2014;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri in data 19.11.2014 prot.104 e che in tale o.d.g. è iscritto al n. 2.3) l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

Delibera

Di formulare il parere in ordine al sopraindicato D.L. n.379 del 13.11.2014:

A circa due anni di distanza dall'entrata in vigore del Testo Unico sull'attività estrattiva, si procede ad un esame complessivo dei suoi impatti decidendo, attraverso il presente disegno di legge, di attuare una rivisitazione della disciplina. Alcune modifiche legislative erano già state attuate, seppur in maniera sporadica, con le ll.rr. 31/2012, 50/2012 e 19/2013. In questa occasione si interviene in modo più organico e strutturale, al fine di assicurare coerenza e funzionalità a tutto l'impianto normativo, eliminando taluni elementi di problematicità, introducendo semplificazioni procedurali e riducendo gli oneri amministrativi a carico dei cavaatori.

La proposta prevede elementi di flessibilità nel Piano cave vigente, parallelamente ad una revisione e semplificazione della procedura autorizzativa con particolare riferimento a quella di approvazione delle varianti ai programmi di coltivazione, tramite la previsione di margini di flessibilità dell'autorizzazione paesaggistica. Si interviene, inoltre, nella riorganizzazione delle funzioni di vigilanza in materia estrattiva, le quali vengono ora suddivise in modo chiaro tra ASL, ARPAL e Regione. Le funzioni affidate ad ARPAL rientreranno così tra i suoi compiti istituzionali, facendo quindi in modo che l'Agenzia sia in grado di programmare le proprie attività. Attraverso l'eliminazione, in materia di sanzioni, di alcuni termini, peraltro assenti nella normativa statale di riferimento, si evita un'eccessiva compressione della possibilità da parte della P.A. di riscuotere le somme dovute.

In un'ottica di collaborazione e di trasparenza, sono definiti chiaramente gli obblighi e gli adempimenti posti a carico degli esercenti, quali, ad esempio, le comunicazioni che essi devono effettuare agli organi competenti qualora intendano sospendere temporaneamente l'attività o cessarla anticipatamente e i dati che essi devono fornire sull'andamento della loro attività, anche ai fini della determinazione dei contributi di estrazione che essi sono tenuti a versare.

E' prevista, inoltre, l'individuazione puntuale dei casi in cui la Regione può procedere alla decadenza dell'autorizzazione e alla definizione dei poteri di intervento pubblico al fine di evitare situazioni di pericolo per le persone o per l'ambiente, insieme ad una disciplina più chiara riguardante la cauzione che il cavatore deve prestare a garanzia della sistemazione ambientale finale del sito.

La proposta incide, infine, nella risoluzione di peculiari problematiche, a partire da quella relativa alla sorte delle cave sottoposte al regime normativo di trasformazione (TRZ) e alla regimazione idraulica dei corsi d'acqua talvolta presenti nelle cave.

Si propongono inoltre i seguenti emendamenti ed osservazioni:

Articolo 10
Modifiche all'articolo 11 della l.r. 12/2012

1. *All'articolo 11, comma 1, della l.r. 12/2012 e s.m., la parola: "centocinquanta" è sostituita dalla seguente: "**centottanta**".*
2. *Si propone l'eliminazione del comma 2, in quanto l'espressione non è chiara che introduce un obbligo di coordinamento in capo al responsabile dello SUAP, quando le procedure di VIA sono già disciplinate dalle norme in materia.*

Articolo 21
Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 12/2012

1. *Restano fermi i poteri di vigilanza sotto il profilo urbanistico-edilizio di competenza dei Comuni, della Città metropolitana e della Provincia, a norma della legislazione vigente.*
La competenza in materia deve essere attribuita a Città metropolitana e Province ai sensi della legge 56/2014, art. 1, comma 91 e del successivo DCPM attuativo della stessa legge 56/2014.

Si richiede inoltre la soppressione dei commi 1,2,3,4 5 all'art. 21 e la loro sostituzione con i seguenti 4 commi lasciando inalterati i commi 6 e 7 che diverranno i commi 5 e 6 dell'articolo così riformulato.

1. *Le funzioni amministrative di vigilanza in materia di polizia mineraria, di prevenzione infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ivi compresi i collaudi e le verifiche periodiche di cui agli articoli 31 e 34 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e successive modificazioni ed integrazioni, sono delegate alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio, fatta salva la competenza della Regione al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 296, comma 2, del d.p.r. 128/1959 e successive modificazioni ed integrazioni.*
I soggetti incaricati della vigilanza, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite, esercitano le funzioni di polizia giudiziaria in applicazione dell'articolo 5 del d.p.r. 128/1959 e successive modificazioni e integrazioni. La Regione, nel rispetto dell'autonomia gestionale del soggetto delegato, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento degli organi di vigilanza, ai fini di un'applicazione omogenea della normativa sul territorio regionale.
2. *Le funzioni amministrative di vigilanza sull'osservanza del presente testo unico e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti rilasciati in materia di attività estrattiva sono di competenza della Regione.*
3. *Gli incaricati della vigilanza hanno libero accesso alle aree interessate per procedere agli accertamenti, controlli e ispezioni. Il titolare dell'autorizzazione o del permesso di*

ricerca è tenuto a fornire i mezzi e le attrezzature necessarie per l'espletamento del loro incarico e a consentire la visione dei documenti che abbiano attinenza con la funzione di vigilanza.

4. Sotto il profilo paesaggistico, competono alla Regione:

- a) la verifica finale sulla conformità delle opere eseguite in base all'autorizzazione paesaggistica regionale che siano soggette al certificato di agibilità, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge regionale 6 giugno 2014 n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio);
- b) l'emanazione dei provvedimenti sanzionatori o di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m., secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4, della l.r. n. 13/2014, ove venga riscontrata dalla Regione la realizzazione di interventi inerenti l'esercizio dell'attività estrattiva che risultino in tutto o in parte difforni dall'autorizzazione paesaggistica regionale.

Articolo 23

Modifiche all'articolo 28 della l.r. 12/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 12/2012 e s.m., sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Le modifiche a tale Piano non comportanti variante al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) o modifica alla tipologia di cava sono approvate dalla Giunta regionale previo parere dei Comuni, Città metropolitana e Province territorialmente interessati, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta. Le modifiche al Piano necessarie ai fini della correzione di meri errori materiali sono approvate dal dirigente della struttura regionale competente in materia di attività estrattive." La competenza in materia deve essere attribuita a Città metropolitana ai sensi della legge 56/2014, art. 1, comma 91 e del successivo DCPM attuativo della stessa legge 56/2014.
2. Il comma 6 dell'articolo 28 della l.r. 12/2012 e s.m. è sostituito dal seguente: "6. Negli ambiti di cava previsti nel Piano approvato ai sensi della l.r. 12/1979 e s.m. sono ammessi gli interventi sui corsi d'acqua esistenti che risultino necessari per consentire l'attuazione del programma di coltivazione proposto, a condizione che siano garantiti, per ogni fase attuativa del programma medesimo, l'adeguato deflusso delle acque e la funzionalità idraulica. In ogni caso la ricomposizione ambientale deve comprendere il ripristino ovvero la reinalveazione del tratto di corso d'acqua oggetto degli interventi, nel rispetto delle condizioni di sicurezza definite dalla normativa vigente in materia. Gli interventi di cui al presente comma sono ammessi mediante autorizzazione di tipo idraulico, acquisita nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 11. Qualora sia necessaria la concessione per il demanio idrico, sono dovuti i canoni di cui all'articolo 101 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e s.m., nella misura forfettaria di euro 0,05 per ogni metro cubo di materiale estratto nell'anno."

La funzione autorizzativa in questione deve essere attribuita alla Città metropolitana e alle Province ai sensi della legge 56/2014, art. 1, comma 91 e del successivo DCPM attuativo della stessa legge 56/2014.

Si esprimono, inoltre, dubbi relativamente a quanto di seguito indicato :

- la riscrittura della norma transitoria del comma 6 dell'art. 28 appare relativamente coordinata con la riscrittura dell'art. 2, comma 2 della l.r. n. 12/2012, in quanto consente le deroghe, per le attività di cava, al principio generale ivi contenuto sulle escavazioni e movimentazioni di materiale litoide.

Nulla viene tuttavia previsto, né nella nuova norma transitoria, né nel nuovo art. 2, c. 2, relativamente alla deroga, per le suddette attività di cava, ai divieti posti nelle fasce di inedificabilità assoluta dei corsi d'acqua, ex R.R. n. 3/2011 (con particolare riferimento all'art. 4, comma 7 dello stesso);

- la possibilità di estrarre materiale dai corsi d'acqua demaniali dovrebbe essere condizionata alla preventiva previsione ed attuazione dei lavori idraulici di reinalveazione degli stessi, per tutto il tratto interessato dal piano di coltivazione; in mancanza di tale accorgimento, la mera esecuzione di lotti funzionali successivi – che, peraltro, appare economicamente più onerosa per chi interviene - dovrebbe dimostrare, comunque, il mantenimento della sicurezza della situazione idraulica su cui si va ad intervenire;
- la norma, così come impostata, non tiene conto degli interventi di estrazione dai corsi d'acqua già in essere e/o attuati in assenza di specifica concessione, che devono quindi essere regolarizzati; occorrerebbe una puntualizzazione in tal senso;
- appare fuorviante l'espressione, di cui al quarto periodo: “qualora sia necessaria la concessione per il demanio idrico..”: nei casi trattati dall'articolo, la concessione dovrebbe essere sempre necessaria; se esistono altre casistiche, devono essere puntualmente specificate;
- sull'indicazione del valore monetario di euro 0,05 che, nella vigente disciplina in materia, è riservato ai soli soggetti pubblici.

Articolo 24

Norme transitorie relative all'autorizzazione paesaggistica

1. Relativamente alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le varianti di tali autorizzazioni finalizzate all'individuazione dei margini di flessibilità ai sensi del comma 1 del presente articolo e le varianti non sostanziali rientranti nei casi di cui all'articolo 12, comma 2, della l.r. 12/2012 e s.m., **le funzioni di vigilanza e sanzionatorie di natura paesaggistica sono esercitate dal Comune e, in via sostitutiva, dalla Provincia o dalla Città metropolitana**, secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 13 della l.r. 13/2014, fatta salva in ogni caso la competenza della Regione in ordine alle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica presentate a norma dell'articolo 6, comma 2, della medesima legge.

La competenza in materia deve essere attribuita a Province e Città metropolitana ai sensi della legge 56/2014, art. 1, comma 91 e del successivo DCPM attuativo della stessa legge 56/2014.

Considerato quanto sovraesposto, si esprime parere favorevole al pdl n.379

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 23
Votanti	N. 23
Maggioranza	N. 12
Voti Favorevoli	N. 23
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 0

Il Presidente in conformità dichiara approva all'unanimità la proposta.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 204

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Giorgio Guerello)

f.to IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno Cervetto)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 2014.**

Genova 5 dicembre 2014

**Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto**